CAMERA DEI DEPUTATI N. 2121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENGARLE, AZIMONTI, LA PENNA, TOROS, PAVAN, CASATI, DONAT-CATTIN, ZANIBELLI, CALVI, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, GORRIERI ERMANNO, SINESIO

Presentata il 7 aprile 1960

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In seguito alla delega, concessa al Governo dalla legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, venne provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, alla revisione dei ruoli organici e delle carriere dell'Amministrazione sanitaria.

Tuttavia, a causa della limitata delega concessagli, il Governo non poté affrontare importanti problemi, che interessano vaste categorie di personale, e che occorre risolvere d'urgenza, prima che avvenga la totale copertura dei nuovi organici.

L'esigenza più sentita è quella della definitiva sistemazione del numeroso personale di ruolo aggiunto e non di ruolo (oltre quattrocento unità) attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero, in analogia a quanto hanno già fatto varie Amministrazioni dello Stato (Ministeri di grazia e giustizia, del lavoro, dei trasporti, ecc.).

L'inquadramento nei ruoli di tale personale e la conseguente parziale copertura dei nuovi organici con elementi esperti, da vari anni in servizio, anziché mediante nuove assunzioni, apporterà, come ben si comprende, un sensibile beneficio finanziario all'Erario, per molti esercizi.

Altro problema è quello delle assistenti sanitarie. La funzione di tale categoria di personale che coadiuva il medico provinciale in tutti i settori concernenti la lotta contro le malattie sociali, meritava di essere in special modo valorizzata. Per raggiungere tale finalità, il decreto presidenziale sopra citato ha mantenuto, opportunamente ampliandolo, il solo ruolo della carriera di concetto, lasciando ad esaurimento il ruolo della carriera esecutiva; la distinzione delle assistenti sanitarie in due diverse carriere non era, infatti, giustificato da una diversità di mansioni che, per di più, non sono di natura esecutiva.

Tuttavia, a causa della limitata delega, non si poté, come sarebbe stato necessario, arrivare alla soppressione del ruolo della carriera esecutiva trasferendo, con disposizione transitoria, le impiegate appartenenti a tale ruolo in quello di concetto.

Con la presente proposta di legge viene provveduto nel senso desiderato, in analogia a quanto hanno già fatto molte altre Amministrazioni statali (legge 24 dicembre 1949, n. 983, legge 31 ottobre 1955, n. 1053; legge 21

ottobre 1957, n. 1089; legge 7 novembre 1957, n. 1059; legge 6 dicembre 1957, n. 1216; legge 20 febbraio 1958, n. 98, ecc.).

Provvedimento simile a quello delle assistenti sanitarie viene proposto per il personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, il quale viene trasferito in quella di concetto di segretari tecnici, essendo uguale la mansione dei due ruoli che, pertanto, vengono unificati.

Il maggior onere viene compensato dalla riduzione complessiva di 30 unità in totale.

Con il presente provvedimento si propone, inoltre, la modificazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli delle assistenti sanitarie, e dei segretari tecnici; per il ruolo delle assistenti viene proposto il relativo diploma accompagnato da cinque anni di scuola post-elementare; ciò al fine di rendere possibile il reclutamento di tale categoria di personale, di regola sfornito di diploma di Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, pur prescrivendo un *curriculum* di studi post-elementari di almeno otto anni (cinque di scuola secondaria e tre del corso di specializzazione di assistente sanitaria visitatrice). Su tale modifica si è espresso favorevolmente il Ministero della pubblica istruzione.

Per il ruolo dei segretari tecnici viene escluso il diploma di ragioniere e perito commerciale, essendo già riservato, a coloro che siano forniti di tale diploma, il ruolo della carriera di concetto dei ragionieri.

Si propone, altresì, una riduzione – *una tantum* – del periodo di anzianità richiesto per l'avanzamento, analoga a quella già disposta per il personale dipendente di altre Amministrazioni dello Stato.

Tale beneficio rappresenta una parziale compensazione del danno che hanno riportato i dipendenti del Ministero della sanità per il ritardo ultradecennale nella emanazione dei provvedimenti relativi alla loro sistemazione.

Si propone, infine, un ritocco nelle qualifiche più elevate di alcuni ruoli per le necessità del servizio ispettivo, compensato da una adeguata riduzione nelle qualifiche iniziali.

Il provvedimento proposto non comporta praticamente alcun onere giacché quello modesto derivante dagli inquadramenti in organismo e dalla riduzione *una tantum* del periodo di anzianità richiesto per le promozioni, è di gran lunga compensato dal risparmio derivante dalla copertura di alcune centinaia di posti dei nuovi organici con il personale già in servizio, anziché a mezzo di pubblici concorsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, del Ministero della sanità, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti conservando a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifiche acquisite.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma.

Gli impiegati non di ruolo del Ministero della sanità, con almeno tre anni di servizio, che presentino domanda nel termine previsto dal precedente comma, possono essere inquadrati nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione; coloro che non abbiano la suddetta anzianità possono essere inquadrati successivamente, al compimento della anzianità stessa, decorrendo da tale data il termine per la presentazione delle domande.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

ART. 2.

Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici, di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso successivamente all'applicazione del precedente articolo 1.

Il personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sani-

tarie visitatrici prendendo posto, nell'attuale ordine di anzianità, dopo l'ultima iscritta, nella qualifica cui è annesso coefficiente pari a quello della qualifica da esso rivestita nel ruolo di provenienza; in mancanza di tale corrispondenza, è collocato nella qualifica iniziale.

Le assistenti sanitarie visitatrici, che abbiano prestato servizio nel soppresso ruolo della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite nel ruolo stesso.

ART. 3.

Il ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici, di cui alla tabella 2, quadro 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituito dal ruolo organico di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui alla tabella 1, quadro 3, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 è soppresso, successivamente alla applicazione del precedente articolo 1.

Il personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto, nell'attuale ordine di anzianità, dopo l'ultimo iscritto, nella qualifica cui è annesso coefficiente pari a quello della qualifica da esso rivestita nel ruolo di provenienza; in mancanza di tale corrispondenza, è collocato nella qualifica iniziale.

I segretari tecnici, provenienti dal soppresso ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

ART. 4.

A modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici sono richiesti cinque anni di corsi post-elementari ed il diploma di assistente sanitaria visitatrice; per l'accesso al ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici è richiesto il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado (con esclusione del diploma di ragioniere e perito commerciale).

ART. 5.

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore, sono ridotti della metà e per non più di due anni.

Ciascun dipendente non può fruire del beneficio di cui al comma precedente che una solo volta.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1 dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 6.

Nel ruolo della carriera direttiva amministrativa ed in quello della carriera direttiva dei veterinari è istituito un posto di ispettore generale capo; nel ruolo della carriera direttiva dei medici l'organico degli ispettori generali capi è portato da uno a due posti; nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri è istituito un posto di ispettore generale ingegnere. Ad uno dei due ispettori generali capi medici è affidata la direzione dell'ufficio per le relazioni internazionali e le attività culturali.

In ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma viene apportata una riduzione di 3 posti nella qualifica iniziale.

ART. 7.

Gli impiegati di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo del Ministero della sanità, nonché i salariati temporanei del Ministero stesso, che abbiano sempre svolto mansioni impiegatizie, possono essere inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera per il cui accesso è prescritto il titolo di studio da essi posseduto.

Ai fini della applicazione del precedente comma, gli aspiranti debbono presentare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I posti sono conferiti previa graduatoria di merito, formata in base alla valutazione dei titoli da parte di una apposita Commissione costituita dal Ministro.

Gli impiegati non di ruolo ed i salariati temporanei debbono essere in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni; tutti indistintamente debbono, inoltre, avere svolto le mansioni della carriera cui aspirano per almeno due anni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili, altresì, al personale degli Enti locali, comunque in servizio presso il Ministero della sanità alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Al personale di ruolo organico, che ne faccia domanda, sono valutati, ai soli effetti giuridici, come servizi propri della carriera cui appartiene alla data della domanda stessa, anche gli altri servizi precedentemente prestati presso l'Amministrazione dello Stato; il servizio non di ruolo è valutato per metà, mentre quello di ruolo, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio per intero.

Le prove degli esami di idoneità, previste dagli articoli 165 e 177 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite, per cinque anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una prova pratica, integrata da un colloquio, vertenti sui servizi di istituto.

ART. 9.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA.

SEGRETARI TECNICI.

Coeff. 402	– Segretario tecnico superiore	Posti N.	40
» 325	– Primo segretario tecnico	» »	80
» 271	– Segretario tecnico di 1ª classe . . .	» »	100
» 229	– Segretario tecnico di 2ª classe . . .	» »	130
» 202	– Segretario tecnico di 3ª classe . . .		
		Posti N.	350